



Lì, 16/04/2016

Al personale dipendente

**OGGETTO: Assenze per infortunio o per manifestazione di una malattia professionale. Circolare Inail n. 10 del 21/03/2016 “Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d) e), f), 2 e 3. Modifiche agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251 d.p.r. 1124/1965”.**

Il Decreto legislativo n. 151/2015 reca varie semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali apportando modifiche al D.P.R. n. 1124/1965 “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Con la circolare n. 10 del 21/03/2016 l’Inail ha inteso illustrare le modifiche apportate al D.P.R. suddetto.

Di seguito si segnalano quelle di interesse per i lavoratori.

L’art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965, come modificato dall’art. 21, comma 1, lett. b) del decreto legislativo in oggetto dispone che *“qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore...I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall’Istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia (datori di lavoro) in modalità telematica...”*. Pertanto la certificazione medica è acquisita dall’Inail direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia e viene resa disponibile a tutti i datori di lavoro, tenuti ad effettuare la denuncia di infortunio/malattia professionale, attraverso il portale dell’Inail inserendo i seguenti dati obbligatori:

- codice fiscale del lavoratore
- numero identificativo del certificato medico
- data di rilasciato del certificato medico.

A quest’ultimo riguardo, il lavoratore (o chi per lui ove impossibilitato) in caso di infortunio o di manifestazione di una malattia professionale deve fornire al datore di lavoro **il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso** comunicandoli al servizio personale (anche via mail all’indirizzo di posta elettronica [ufficio.personale@comune.sancesariosulpanaro.mo.it](mailto:ufficio.personale@comune.sancesariosulpanaro.mo.it) ). In tal modo assolve all’obbligo previsto dall’art. 52 del D.P.R. n. 1124/1965 di:

- dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio;
- comunicare al datore di lavoro stesso la malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione.

In fase di avvio del nuovo regime, nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, deve continuare a fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.



Comune di  
San Cesario sul Panaro

Settore: **Affari Istituzionali**  
Servizio: **Personale**

Telefono: 059936703 - 725 - 772  
e-mail: [ufficio.personale@comune.sancesariosulpanaro.mo.it](mailto:ufficio.personale@comune.sancesariosulpanaro.mo.it)

---

Si precisa che qualora il lavoratore non ottemperi all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia nei termini previsti, non sarà corrisposta la retribuzione per i giorni antecedenti a quelli in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Il Responsabile del settore Affari istituzionali  
**Manuela Galletti**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.